

ALLEGATO 1 AL DDG N. _____

REGOLAMENTO DELL'AVVOCATURA INTERNA E PER LA DISCIPLINA DEGLI ONORARI E COMPENSI SPETTANTI AGLI AVVOCATI INTERNI

ART. 1 - OGGETTO E FONTI NORMATIVE

Il presente regolamento disciplina l'attività, le funzioni e le modalità di ripartizioni dei compensi, dell'avvocatura interna, in particolare con riferimento alle attività di rappresentanza, assistenza e di difesa dell'A.R.P.A. Sicilia da parte degli avvocati interni nei giudizi in cui essa è parte, nonché le attività di consulenza legale con conseguente formulazione di pareri a favore degli Organi Direzionali e delle Strutture Agenziali.

Art. 2 - Composizione dell'Ufficio Contenzioso dell'Agenzia -

Possono svolgere l'attività di Avvocato dell'Agenzia esclusivamente coloro che rivestono lo status di dipendenti a tempo indeterminato dell'Agenzia appartenenti al Ruolo Professionale del CCNL della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa e del CCNL del Comparto Sanità inquadrati nella categoria D abilitati ad esercitare la professione legale ed iscritti nell'Elenco Speciale dell'Ordine degli Avvocati (art. 15 lett. B ed art. 23 della L.247/2012).

Dell'Ufficio Contenzioso può fare parte personale amministrativo di supporto, di cui alla dotazione organica agenziale.

Art. 3 - Status giuridico -

1. Gli avvocati degli Enti pubblici iscritti nell'Elenco Speciale, annesso all'Albo degli Avvocati, sono professionisti che hanno come unico ed esclusivo cliente l'Ente di appartenenza.
2. Ad essi si applicano le norme che regolano i rapporti di impiego dei dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale e, per tutti gli aspetti inerenti la professione forense, sono soggetti all'esclusivo potere disciplinare del competente Consiglio dell'Ordine, conformemente alle previsioni di cui all' art. 23 della legge n. 247 del 31.12.2012 che disciplina il nuovo ordinamento forense. Pertanto, essi hanno duplicità di rapporto sia verso l'Amministrazione di appartenenza, per effetto del vincolo di subordinazione di pubblico impiego, alla quale rispondono per la corretta esecuzione del mandato loro affidato, sia nei confronti dell'ordinamento professionale per l'iscrizione al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, al quale rispondono a titolo di responsabilità disciplinare per le violazioni dei doveri professionali.
3. Gli avvocati esplicano i propri compiti difensivi in piena autonomia ed indipendenza di giudizio intellettuale e tecnico, nel rispetto della professionalità e della dignità delle funzioni, nonché delle

norme deontologiche emanate dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo e dal Consiglio Nazionale Forense. In tale ottica non sono assoggettati a relazioni gerarchiche in senso stretto.

4. L'orario di lavoro degli Avvocati assegnati all'Ufficio del contenzioso risponde ad esigenze di flessibilità in rapporto alla natura degli impegni professionali degli stessi.

5. La cessazione dello status di Avvocato dell'A.R.P.A. Sicilia è dichiarata con atto del Direttore Generale, in ragione di una delle seguenti cause:

- a) mobilità volontaria dell'Avvocato dell'Agenzia verso altro ente pubblico;
- b) collocamento in aspettativa, richiesto per i casi di assunzione presso altra pubblica amministrazione o soggetto privato, oppure per realizzare l'esperienza di una diversa attività lavorativa o per il tempo necessario a superare un periodo di prova;
- c) trasferimento dell'Avvocato ad altro Ufficio per motivi disciplinari;
- d) cancellazione dall'elenco speciale disposta dal competente Consiglio dell'Ordine per sopravvenuta perdita dei requisiti di legge;
- e) tutte le altre ipotesi in cui la legge prevede l'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici Uffici.

Art. 4 Funzioni contenziose -

Compito principale dell'U.O. Affari Legali e del contenzioso è quello di provvedere alla rappresentanza, al patrocinio e all'assistenza in giudizio dell'Amministrazione sia nelle cause attive che passive. La costituzione in giudizio dell'Agenzia viene effettuata dai legali interni e formalizzata attraverso la sottoposizione alla firma del Direttore Generale del relativo mandato difensivo.

Oltre alla rappresentanza in giudizio, l'U.O. Affari Legali e contenzioso svolge ogni altra attività di carattere stragiudiziale strettamente inerente al contenzioso, in essere o potenziale.

Art. 5 - Funzioni consultive -

Oltre all'attività giudiziale, gli Avvocati svolgono anche attività di consulenza legale attraverso la redazione di pareri scritti, purchè connotati da aspetti giuridicamente rilevanti, sulle questioni ad essi sottoposti dalla Direzione Generale, ovvero dai Dirigenti responsabili delle strutture agenziali.

Art. 6 - Difese Esterne -

E' facoltà della Direzione Generale, nell'assumere la decisione in ordine alla costituzione in giudizio o nell'avvio di un giudizio per conto dell'Ente-in ragione particolare complessità della controversia o dell'eccessivo carico di lavoro dell'Avvocatura interna, ovvero nei casi che necessitino di particolare specializzazione non presente all'interno dell'Ufficio Legale- attribuire mandato ad uno o più legali esterni. La deliberazione deve essere motivata in relazione alle specifiche circostanze che impongono il conferimento

di incarico a soggetto esterno.

ART. 7 - Rapporti con gli altri uffici dell'Agenzia -

1. Al fine di consentire una completa ed organica impostazione delle vertenze, gli uffici dell'A.R.P.A. Sicilia, devono fornire all'Ufficio Affari Legali e del contenzioso, nei termini indicati per gli adempimenti procedurali e per evitare decadenze e prescrizioni che potrebbero ledere gli interessi aziendali, tutti gli atti, documenti ed elementi in loro possesso e di propria conoscenza utili nonché dettagliata relazione per la trattazione della lite.

2. Le richieste di parere da parte delle strutture agenziali dovranno pervenire al Servizio Affari Legali in forma scritta, anche a mezzo mail in caso d'urgenza.

Il parere verrà reso in forma scritta, salva comunque la possibilità di renderlo in forma abbreviata o informale nei casi di estrema urgenza, valutando la possibilità di avvalersi del supporto degli avvocati assegnati alla struttura.

3. Le Strutture interne agenziali sono altresì tenute a fornire, su richiesta dell'avvocatura, gli eventuali supporti tecnici e professionali alla trattazione delle singole vertenze e liti giudiziarie.

Art. 8 - Atti sottratti all'accesso -

1. Ai sensi dell'art. 24 comm.1 della L.241/1990 e ss.mm.ii., in virtù del segreto professionale già previsto dall'ordinamento nonché al fine di salvaguardare la riservatezza nei rapporti tra difensore e difesa, sono sottratti all'accesso i seguenti documenti:

- pareri resi in relazione a liti potenziali o in atto;
- atti difensivi e relative consulenze tecniche;
- corrispondenza relativa agli affari di cui ai punti precedenti.

Art.9 - Dotazione strumentale dell'ufficio affari legali e del contenzioso -

La dotazione strumentale è assicurata in base alla capacità e alle disponibilità finanziaria dell'Amministrazione. La dotazione strumentale deve in ogni caso rispondere a criteri di efficacia, modernità e competitività, al fine di assicurare nel miglior modo possibile e tempestivamente l'esercizio delle funzioni dell'Ufficio affari legali e contenzioso in cui è incardinato l'Avvocatura interna dell'Agenzia, ciò anche in considerazione della normativa che ha introdotto il "processo telematico" sia civile che amministrativo; tenendo conto della specialità e unicità delle funzioni e degli incumbenti di diritto processuale degli avvocati, con le correlative gravose responsabilità.

Al fine di ottemperare a tutte le incombenze di rito, tutte le spese necessarie per l'espletamento del mandato professionale (diritti di notifica, contributo unificato, bolli, ecc) graveranno sul fondo cassa economale affidato e gestito dal Cassiere dell'Agenzia.

- Art.10 Criteri di assegnazione degli affari consultivi e contenziosi -

1. L'assegnazione degli affari consultivi e contenziosi viene effettuata dal Direttore dell'U.O. Affari Legali e Contenzioso, secondo principi di parità di trattamento, equità, rotazione, natura delle conoscenze richieste e specializzazione professionale posseduta dai dipendenti avvocati, anche in ragione dell'aggiornamento professionale conseguito.
2. In ragione del fatto che la rappresentanza in giudizio dell'ente, nonché la partecipazione all'attività di mediazione presso gli appositi organismi comporta lo svolgimento dell'attività degli avvocati dipendenti al di fuori della sede ed in orari non coincidenti con quelli di istituto, la prestazione dei medesimi è da intendersi senza vincoli di orario. Pertanto, l'utilizzo di strumenti elettronici di rilevazione delle presenze del dipendente ha l'esclusiva valenza di attestare la presenza del professionista presso l'ufficio sede dell'avvocatura.

**Art.11 - Oneri a carico dell'amministrazione: aggiornamento professionale, copertura assicurativa e
tassa annuale di iscrizione al consiglio dell'ordine -**

1. In applicazione al "Regolamento per la formazione forense" approvato dal Consiglio Nazionale Forense e del "Regolamento per la formazione continua" del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, gli avvocati che compongono l'avvocatura dell'amministrazione hanno l'obbligo di conseguire crediti formativi partecipando agli eventi formativi previsti dai citati regolamenti, al fine di mantenere e migliorare la propria formazione professionale generica, quella relativa ai settori di specifica competenza e di esercizio professionale e quella deontologica.
2. Le spese di assolvimento dei suddetti obblighi di formazione professionale sono a carico dell'Amministrazione.
3. In considerazione dell'obbligo di esclusività connesso alle funzioni degli avvocati degli enti pubblici, nonché dell'obbligo di copertura assicurativa previsto dall'art. 12 e ss. della legge professionale n. 247/2012, l'Amministrazione garantisce la copertura assicurativa per l'attività professionale svolta da ciascun avvocato a difesa dell'Azienda, con oneri a carico dell'Ente per come previsto dalla delibera adottata nella seduta del 31.10.2019, dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo per gli iscritti nell'Elenco Speciale – Enti Pubblici.

4. L'iscrizione nell'elenco speciale dell'Albo degli Avvocati degli Enti pubblici, nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione comporta il pagamento a cura dell'Ente della tassa annuale d'iscrizione.

Art.12 Criteri di riparto dei compensi professionali

1. Il riparto dei compensi professionali è subordinato al rispetto dei seguenti elementi:

- ✓ puntuale rispetto dei termini processuali dai quali possano conseguire decadenze o preclusioni o, comunque, effetti pregiudizievoli dell'attività istituzionale;
- ✓ cura dell'attività di udienza con riferimento alle udienze destinate allo svolgimento di attività non dilazionabili;
- ✓ rispetto delle direttive in materia di trattazione degli affari.

2. Nell'ipotesi in cui il Responsabile dell'U.O. Affari Legali e del Contenzioso ravvisi la mancata osservanza di uno o più dei su elencati criteri di rendimento, tali quindi, da incidere o addirittura precludere l'erogazione dei compensi professionali, richiede all'Avvocato assegnatario gli adeguati chiarimenti che dovranno essere entro dieci giorni.

All'esito del contraddittorio, ove i chiarimenti forniti siano insoddisfacenti, formalizza l'esito della verifica e riduce la partecipazione al riparto dei compensi in misura proporzionale alla rilevanza degli elementi negativi riscontrati ed alla gravità delle conseguenze che ne sono derivate e, nei casi di particolare gravità, dispone la totale esclusione al riparto.

La parte rimanente delle somme recuperate e non ripartite è acquisita al bilancio aziendale.

Art. 13 -Compensi professionali -

1. Agli Avvocati assegnati all' U.O. Affari Legali e del Contenzioso (Ufficio legale) vengono corrisposti, come di seguito disciplinato, i compensi professionali, in conformità a quanto previsto dall'art. 23 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247.

2. Secondo quanto da ultimo previsto dall'art. 9 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, com. e convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 - i compensi vengono corrisposti nei seguenti casi:

- sentenze favorevoli all'Ente, anche non definitive, con liquidazione giudiziale delle competenze di giudizio a carico della controparte soccombente (spese liquidate);
- sentenze favorevoli all'Ente, anche non definitive, con compensazione totale o parziale delle competenze di giudizio, ove le domande e/o le eccezioni dell'Ente siano state totalmente o parzialmente accolte. In caso di compensazione parziale, la liquidazione del compenso avviene nella misura percentuale stabilita dal giudice. (spese compensate).

3.-Per "sentenza favorevole all'Ente" si intendono tutti i provvedimenti giudiziari, comunque denominati (sentenze, decreti, ordinanze, lodi, verbali di conciliazione ed atti simili) pronunciati da qualunque autorità investita di poteri decisori idonei a definire la vertenza (Giudice civile, penale, amministrativo, tributario, contabile, collegi arbitrali, Presidente della Regione, ed altre) nei quali:

-sono sostanzialmente accolte le domande dell'ente quando sia parte attrice/ricorrente/appellante sono accolte le eccezioni e le deduzioni difensive dell'Agenzia quando sia parte convenuta\resistente\appallate, venendo in tal modo conseguito il risultato voluto in relazione allo stato della vertenza; per gli atti transattivi, quando l'Azienda corrisponde alla controparte un importo inferiore alla metà di quanto richiesto, salvo il caso in cui l'onere di pagamento vada a gravare su terzi; in tale fattispecie il compenso all'avvocato sarà dovuto per intero;

4.Sono da considerarsi favorevoli i provvedimenti giudiziari che, pronunciando o meno nel merito della controversia, definiscono la causa con esito favorevole per l'Amministrazione, nonché anche quelle per inammissibilità, improcedibilità, estinzione del giudizio, perenzione, difetto di legittimazione ad agire, carenza di interesse, cessazione della materia del contendere ed altre formule analoghe.

5.Ai fini del presente articolo, i decreti, le ordinanze del Giudice ordinario o amministrativo o contabile, nonché anche quelli che definiscono giudizi cautelari o fasi cautelari del giudizio in senso favorevole all'ente, sono equiparate alle sentenze favorevoli e costituiscono titolo al compenso professionale.

6. I compensi professionali, nel caso di pronuncia che li ponga in tutto o in parte a carico della controparte soccombente, sono incamerati in misura pari all'importo liquidato dall'Autorità Giudiziaria, previo recupero in danno della parte soccombente. A tal fine, il Servizio Legale potrà porre in essere tutte le iniziative ed azioni necessarie per il recupero coattivo.

Nel caso in cui il recupero delle suddette somme dalla controparte risulti inesigibile, compete agli Avvocati, con spesa a carico del bilancio dell'ente, la minor somma tra quella derivante dall'applicazione dei valori previsti dai parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense di cui all'art. 13, comma 6, della Legge 31 dicembre 2012, n. 247, approvati con D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (G.U.2.4.2014 serie generale n. 77) come modificato dal DM 37/2018 e quella stabilita nel provvedimento giurisdizionale oltre accessori di legge.

Sono corrisposti altresì agli Avvocati i compensi riconosciuti e versati dalle controparti, nel caso di rinuncia e/o abbandono dei giudizi promossi e/o pendenti. Tali compensi professionali recuperati a carico delle parti risultate soccombenti, ai sensi di quanto prescritto dall'art. 9 commi 3 e 7 della Legge n. 114 del 18 agosto 2014, non potranno, per ciascun avvocato, superare il corrispondente trattamento

economico annuo complessivo in godimento, calcolato al lordo delle ritenute previdenziali, assicurative e delle imposte tributarie (IRPEF).

La parte eccedente che dovesse residuare verrà incamerata al bilancio agenziale.

7. Nei casi di compensazione totale degli stessi, ai sensi dell'art. 9 commi 6 e 7 della Legge n. 114 del 8 agosto 2014, sono corrisposti i compensi corrispondenti ai parametri forensi vigenti (DM 10 marzo 2014 n. 55 come modificato dal DM 37/2918) secondo le modalità di cui al successivo art.15, da porsi a carico del bilancio agenziale e nel limite di cui al trattamento economico annuo complessivo in godimento a ciascun avvocato calcolato al lordo delle ritenute previdenziali, assicurative e delle imposte tributarie (IRPEF). Tali compensi possono essere imputati al fondo rischi o previsti in apposito stanziamento di bilancio. Al fine della determinazione del tetto individuale si considera il trattamento economico corrisposto comprensivo delle spese recuperate ed incamerate, nonché di quelle compensate, che vanno corrisposte nei limiti dello stesso tetto annuale al netto degli importi relativi ai compensi recuperati. Si chiarisce, sempre ai fini del tetto individuale, che prioritariamente andranno corrisposti gli eventuali compensi cd. "recuperati".

8.- Tutti i compensi corrisposti agli effetti del presente regolamento, costituiscono parte della retribuzione e, pertanto, sono soggetti a contribuzione ai fini del trattamento di previdenza e quiescenza e sono computabili ai fini della tredicesima mensilità.

9. Il compenso spettante viene liquidato al lordo degli oneri riflessi, mentre l'IRAP è a carico dell'Ente di appartenenza.

Nelle ipotesi in cui la difesa sia svolta da un avvocato esterno e da uno interno, in forma congiunta, sempre nei casi contemplati nei precedenti commi di questo articolo, viene riconosciuto anche all'avvocato interno il compenso nel caso di vittoria.

I compensi professionali per cui sia maturato il diritto, spettano agli Avvocati anche successivamente alla data di quiescenza.

ART. 14- Spese recuperate da controparti e procedimento di liquidazione -

Sono dovute agli Avvocati interni le competenze professionali in tutti i casi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti così come previsto all'art.9, comma 3 della n.114/2014.

Dalle somme per spese legali riconosciute nei provvedimenti giudiziari sono detratte le spese generali di funzionamento sostenute dalla Agenzia che vengono forfettariamente computate nella misura del 10% delle competenze professionali.

La percentuale residua sarà per intero corrisposta agli Avvocati che hanno assicurato la rappresentanza e la difesa in giudizio dell'Agenzia, a titolo di compenso professionale, a seguito della pubblicazione della sentenza di primo grado e dell'avvenuta acquisizione delle somme al Bilancio dell'Azienda oltre oneri ed accessori di legge, con l'rap a carico del bilancio dell'Azienda.

Il procedimento di liquidazione si articola nelle seguenti fasi:

- 1) presentazione di una comunicazione da parte dell'Avvocato in procura (che ha patrocinato il giudizio per conto dell'Amministrazione) al Responsabile del Servizio del Personale con allegato il provvedimento giudiziale favorevole e la documentazione attestante l'avvenuto incasso delle somme come rilasciata dall'Ufficio Bilancio;
- 2) indicazione nella predetta comunicazione delle somme liquidate dal Giudice a titolo di spese legali di soccombenza e della percentuale del riparto di dette somme tra gli Avvocati in procura;
- 3) inserimento da parte dell'Ufficio del Personale delle suddette somme incassate nella busta paga degli avvocati patrocinanti l'agenzia nella causa vinta, al lordo degli oneri riflessi;

ART.15 - Spese compensate e procedimento di liquidazione -

Le spese compensate dovranno essere liquidate agli avvocati interni ai sensi della Legge n 114/2014 in tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese così come previsto dall'art. 9, 6° comma del L. cit., secondo le tariffe professionali vigenti al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento ed alle eventuali successive variazioni che verranno adottate con futuri provvedimenti, e nei limiti dello stanziamento di bilancio previsto dall'Agenzia per spese legali nell'anno 2013.

Nel caso di pronunciata compensazione integrale delle spese, gli avvocati in procura redigono una parcella comprensiva dei compensi professionali in relazione all'attività professionale effettivamente compiuta e documentata, con applicazione dei parametri minimi professionali vigenti al netto delle spese generali di legge.

In applicazione dell'art. 9, commi 3 e 6, della legge n.114/2014, i compensi professionali di cui al comma 1 e al comma 5 del presente articolo possono essere corrisposti in modo da attribuire agli avvocati interni una somma non superiore al trattamento economico complessivo annuo di ognuno.

Il diritto alla corresponsione di tali compensi professionali sorge in capo agli avvocati interni, come disposto dalla Legge n 114/2014, in tutti i casi di: pronunciata compensazione integrale delle spese, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole all'Amministrazione:

La procedura di liquidazione è così articolata:

1) comunicazione da parte dell'avvocato/avvocati in procura alla Direzione Generale dell'esito favorevole della lite con allegato:

- a) il provvedimento favorevole;
- b) la notula analitica delle prestazioni e delle attività professionali svolte, sottoscritta dagli avvocati in procura con le relative valorizzazioni economiche previste dalle tariffe professionali vigenti nei valori minimi;
- c) l'attestazione dell'avvenuta verifica dello svolgimento delle prestazioni e delle attività professionali di cui alla richiamata notula a firma del Dirigente Avvocato e/o Responsabile della U.O. Affari Legali e del Contenzioso;

2) adozione della relativa Determinazione da parte del Direttore e/o Responsabile dell'Ufficio legale di autorizzazione alla spesa in favore degli Avvocati in procura a titolo di competenze professionali relative alle spese compensate di cui al presente Regolamento;

3) trasmissione della Determina di autorizzazione della spesa all'Ufficio del Personale per la contabilizzazione in busta paga dei compensi professionali;

4) pagamento dei compensi anzidetti non oltre il mese successivo a quello dell'avvenuta comunicazione dell'esito favorevole della lite.

All'atto della liquidazione dei compensi professionali spettanti, l'Agenzia effettua le ritenute previdenziali ed assistenziali che fanno carico ad essa nonché quelle che fanno carico al dipendente.

Art. 16- Disposizioni fiscali -

1. I compensi professionali, in quanto corrisposti in costanza di rapporto di lavoro subordinato, hanno natura retributiva, e sono assoggettati alle ritenute di legge previste per quelle dei redditi assimilabili a lavoro dipendente.

2. Le somme, finalizzate alla corresponsione di compensi professionali comunque dovuti, sono comprensive degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro; pertanto i suddetti compensi sono da considerarsi al lordo dei suddetti oneri.

3. L'IRAP rimane integralmente a carico del datore di lavoro, in ragione del fatto che i lavoratori dipendenti, non sono soggetti passivi ai fini IRAP; pertanto i suddetti compensi professionali sono da considerarsi al netto dell'IRAP che graverà sulla parte datoriale.

- ART.17 -Entrata in vigore e disposizioni transitorie -

La presente disciplina si pone in esecuzione della legge 114/2014 e si applicherà dalla data di sua entrata in vigore fatte salve le somme e compensi già maturati e/o corrisposti.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nella vigente disciplina dell'ordinamento della professione forense.